



Notaio

Martina Manfredonia

Via dei Redentoristi n.9 - 00186 Roma

Tel. 06/89131373 - 333/3373905

e-mail: mmanfredonia@notariato.it

Repertorio n.1336

Raccolta n.962

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove del mese di aprile dell'anno duemila-ventitre.

19 aprile 2023

In Roma, nel mio studio.

Innanzi a me, dottoressa Martina Manfredonia, Notaio in Roma, con studio in Via dei Redentoristi n. 9, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, alla presenza dei testimoni, idonei e noti come mi confermano, signori:

CECCARELLI Cristina, nata a Roma il 2 gennaio 1988, residente in Roma, Viale di Valle Aurelia n. 111 e GARRAFFO Michelangelo, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 4 settembre 1989, residente in Scalea (CS), Via Francesco Spinelli n. 3--

sono comparsi:

- **GUZZI Marco**, nato a Roma (RM) il 25 marzo 1955, residente in Roma, Via Giuseppe Valmarana n. 71, codice fiscale GZZ MRC 55C25 H501N;

- **BALESTRERI Paola**, nata a Roma il 27 aprile 1956, residente in Roma, Via Giuseppe Valmarana n. 71, codice fiscale BLS PLA 56D67 H501H;

- **GUZZI Gabriele**, nato a Roma il 15 dicembre 1993, residente in Roma, Via Suvereto n. 301, codice fiscale GZZ GRL 93T15 H501E.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio, sono certo, mi chiedono di ricevere il seguente atto istitutivo di fondazione e, a tal fine, alla presenza dei testimoni, dichiarano quanto segue.

ART. 1 - I signori GUZZI Marco, BALESTRERI Paola e GUZZI Gabriele, alla presenza dei testimoni, dichiarano di costituire, ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, una fondazione denominata "Fondazione Marco Guzzi - Darsi Pace ETS" (nel seguito anche "Fondazione").

ART. 2 - La Fondazione avrà sede nel Comune di Roma, alla via Giuseppe Valmarana n. 71.

ART. 3 - La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. n. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse

Registrato

a ROMA 2

il 24/04/2023

al n. 12796 Serie 1T

Esatti Euro € 200,00

generale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 117/2017.-----

La Fondazione nasce al fine di sviluppare una nuova cultura che sappia coniugare il cammino personale di liberazione interiore con le varie prassi di liberazione storica e politica. La finalità primaria è il superamento dell'astratta e rigida separazione tra livello esistenziale e livello politico ed economico del disagio contemporaneo e, quindi, la concreta trasformazione interiore. Ciò, in quanto, rimettere in connessione le problematiche personali con quelle storico-politiche potrà dar vita ad inedite forme di creazione culturale, nella direzione della pace, della giustizia e della libertà.-----

Conseguentemente, la Fondazione si pone al crocevia tra ricerca interiore, psicologica e spirituale, creatività artistica e culturale e prassi politica.-----

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende promuovere le seguenti attività:-----

- organizzazione di gruppi denominati "Darsi Pace", costituiti mediante l'adesione di persone desiderose di intraprendere un cammino personale e comunitario di formazione sui livelli integrati culturale, psicologico e spirituale;---
- organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, manifestazioni artistiche e musicali, per la ricerca di sinergie sempre più ampie con altri enti aventi finalità analoghe e con istituzioni pubbliche e private;-----
- formazione integrata attraverso corsi specifici ed interventi nelle scuole, nelle università e nei vari luoghi di ricerca;-----
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;-----
- attività di promozione o partecipazione ad iniziative di solidarietà o di azione culturale e politica coerenti con le finalità della Fondazione.-----

La Fondazione intende inoltre promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.-----

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l'individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.-----

La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 4 - La fondazione è retta dall'ordinamento contenuto nello statuto di n. 22 (ventidue) articoli che, firmato dai comparenti, dai testimoni e da me Notaio, si allega al presente Atto sotto la **lettera "A"**, per formarne parte integrante e sostanziale.-----

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione, i cui poteri sono regolati dall'art. 14 dell'allegato statuto. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tale organo provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza al disposto di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017.-----

Spetta al Consiglio di Amministrazione:-----

- a) approvare il programma ed il piano annuale delle attività della Fondazione;-----
- b) redigere e approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;-----
- c) redigere e approvare il bilancio sociale, laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;-----
- d) nominare l'Organo di controllo;-----
- e) vigilare l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione;-----
- f) nominare il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione, scegliendoli all'interno del Consiglio di amministrazione stesso;-----
- g) deliberare in merito all'esclusione dei partecipanti della Fondazione;-----
- h) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi nonché l'acquisto o l'alienazione dei beni mobili e immobili;-----
- i) deliberare in merito agli impegni di spesa da effettuarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali;---
- j) modificare lo statuto;-----
- k) stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati;---
- l) individuare le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, documentandone il carattere secondario e strumentale nella relazione di bilancio;-----
- m) approvare il Regolamento interno;-----
- n) proporre in merito alla trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;-----
- o) proporre lo scioglimento della Fondazione;-----
- p) deliberare in merito alla stipula di mutui, nonché ogni altra operazione necessaria ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali.-----

Il Consiglio di Amministrazione può, in tutto o in parte, delegare i suoi poteri al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.-----

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati o altri soggetti attri-

buendogli i poteri per la gestione corrente o ordinaria amministrazione della Fondazione.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e reagisce dinanzi a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando i propri legali.-----

Il Presidente ha il potere di firma, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei partecipanti e cura l'esecuzione delle delibere di tali organi. Il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza.-----

Il Presidente ha il potere di aprire conti correnti intestati alla Fondazione, di operare su detti conti e di nominare altre persone abilitate ad operare sui conti.-----

Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente è abilitato all'apertura di conti correnti e ad operare sui medesimi.-----

Al riguardo sono nominati i seguenti soggetti come membri del primo Consiglio di Amministrazione:-----

- GUZZI Marco, sopra generalizzato, in qualità di Presidente;-----

- BALESTRERI Paola, sopra generalizzata, in qualità di Vice Presidente;-----

- GUZZI Gabriele, sopra generalizzato, in qualità di Consigliere;-----

- CIARELLA Alessandro, nato a Roma il giorno 1 dicembre 1958, Codice Fiscale CRLLSN58T01H501N, residente in via Peccioli 56 - 00139 Roma, in qualità di Consigliere;-----

- MARTINA Giuliana, nata a Palazzolo sull'Oglio (BS), il 27 Agosto 1954, Codice Fiscale MRTGLN54M67G264A, residente in via Mura 67 - 25036 - Palazzolo sull'Oglio, in qualità di Consigliere.-----

I costituiti accettano l'incarico, dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge. Gli altri membri accetteranno la carica con atto separato.-----

* * *

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Il primo Organo di controllo è nominato dai Fondatori. Il componente l'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile-----

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei partecipanti e del Consiglio di Amministrazione.-----

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione; attesta che il bilancio sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----

Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.-----

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Qualora l'Organo di controllo non sia composto da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.-----

Viene nominato un organo di controllo monocratico individuato nel dott. BOCCI Paolo, nato a Roma il 2 settembre 1964, residente in Roma, Via Silvio Benco n. 59, codice fiscale BCC PLA 64P02 H501V, revisore legale iscritto nell'apposito registro, il quale accetterà l'incarico con atto separato.----

ART. 5 - I Fondatori assegnano alla Fondazione, a titolo di dotazione patrimoniale, la somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero).-----

I costituenti, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa - d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli e resi edotto da me Notaio delle responsabilità anche penali, per il caso di dichiarazioni false, reticenti o fuorvianti, in particolare ai sensi degli artt. 3 e 76 del detto Testo Unico, e dei poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, in relazione all'art. 35, ventiduesimo comma, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, così come convertito e modificato in L. 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. Legge Bersani), dichiarano:-----

a) che le somme come sopra indicate sono versate a mezzo assegno circolare emesso dalla Banca Intesa San Paolo S.p.A. in data 17 aprile 2023, n. 3306538701-11;-----

ART. 6 - Agli effetti dell'imposta sulle donazioni di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come applicabile ai sensi dell'art. 2, quarantasettesimo comma, del d.l. 3 ottobre

2006, n. 262, come modificato e convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, sue modifiche ed integrazioni, il costituente dichiara:-----

a) che il valore della dotazione oggetto del presente atto è pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);-----

b) che la parte beneficiaria è una fondazione avente quale scopo esclusivo il perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale e quindi uno di quelli di cui all'art. 3, primo comma, d.lgs. 24 novembre 1990, n. 346, e ciò rileva, ai fini dell'esenzione dall'imposta, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, d.lgs. 24 novembre 1990, n. 346, salvo, per la beneficiaria, l'obbligo di dimostrare, entro cinque anni dall'acquisto, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal conferente. Tanto considerato, il componente chiede che la dotazione in oggetto sia **esente dall'imposta sulle donazioni**.-----

ART. 7 - Ai sensi dell'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, io Notaio attesto di aver verificato la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente, ed in particolare dalle disposizioni del Codice del Terzo settore, con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del citato decreto.-----

ART. 8 - Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.-----

ART. 9 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, eccetto l'anno di costituzione.-----

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventirè)-----

ART. 10 - In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dal Consiglio di Amministrazione previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Il Consiglio di Amministrazione che delibera in merito alla devoluzione nomina uno o più liquidatori. -----

ART. 11 - Spese e imposte del presente atto, accessorie e conseguenti, sono a carico del fondatore. Si chiede **l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5 del D.lgs. n. 117/2017**.-----

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.-----

Richiesto, io Notaio, ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano e con i testimoni e me Notaio lo sottoscrivono alle ore dodici e venti minuti.-----

Scritto in parte da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi elettronici e in parte completato a mano da me Notaio su fogli quattro per facciate quattordici sin qui.-----

FIRMATO: GUZZI Marco, BALESTRETI Paola, GUZZI Gabriele, CEC-CARELLI Cristina teste, GARRAFFO Michelangelo teste, Martina Manfredonia Notaio.-----

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità la Fondazione intende promuovere le seguenti attività:

- organizzazione di gruppi denominati “Darsi Pace”, costituiti mediante l’adesione di persone desiderose di intraprendere un cammino personale e comunitario di formazione sui livelli integrati culturale, psicologico e spirituale;
- organizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, manifestazioni artistiche e musicali, per la ricerca di sinergie sempre più ampie con altri enti aventi finalità analoghe e con istituzioni pubbliche e private;
- formazione integrata attraverso corsi specifici ed interventi nelle scuole, nelle università e nei vari luoghi di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- attività di promozione o partecipazione ad iniziative di solidarietà o di azione culturale e politica coerenti con le finalità della Fondazione.

La Fondazione intende inoltre promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

ART. 4

ATTIVITA’ DIVERSE E RACCOLTA FONDI

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle stesse, secondo i criteri e limiti definiti dall’art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative. A tal fine, è demandata al Consiglio di Amministrazione l’individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili, nel rispetto dei suddetti criteri e limiti.

La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 5

PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione iniziale, pari ad euro 30.000 (trentamila);
- dai conferimenti in denaro effettuati dai Fondatori e dai partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

ART. 6

FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e dai partecipanti o da soggetti terzi;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 7

ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.

ART. 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

Sono membri della Fondazione:

- a) i Fondatori;
- b) i partecipanti;

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione.

Possono assumere la qualifica di Fondatore anche le persone fisiche o giuridiche che, previa presentazione di apposita domanda, siano scelte con decisione dei Fondatori a maggioranza.

Possono ottenere la qualifica di partecipante le persone fisiche o giuridiche che, previa presentazione dell'istanza di partecipazione, scelgano di aderire volontariamente alla Fondazione condividendone le finalità, e che contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante apporti al Patrimonio con contributi in denaro e/o beni materiali o immateriale, servizi o con attività professionali di particolare rilievo. La qualifica di partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente eseguito, salvo l'esclusione deliberata da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

DIRITTI E DOVERI DEI PARTECIPANTI

Donna Preste



Michelangelo Bernaffo

Luca Di Lotta
Roberto Geronzi

Paolo Balentini

Mario Gius

La qualifica di partecipante dà diritto a partecipare alle attività sociali secondo le modalità stabilite in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di partecipante comporta l'accettazione di tutte le norme previste dal presente statuto e delle eventuali modifiche successive, nonché il pagamento delle quote di partecipazione deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

I partecipanti hanno il dovere di difendere sempre il buon nome della Fondazione, di osservare le delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione e di rispettare le regole dettate dalle istituzioni ed altri enti alle quali la Fondazione stessa dovesse aderire.

I partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte.

ART. 10

PERDITA DELLA QUALIFICA DI PARTECIPANTE

I partecipanti cessano di appartenere alla Fondazione:

- a) per dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera raccomandata;
- b) per morosità: il partecipante che non provvederà al pagamento della quota s'intenderà di diritto escluso dalla Fondazione;
- c) per esclusione deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, pronunciata contro il partecipante che commette azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dalla Fondazione, o che per la condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; la delibera di espulsione deve essere ratificata dal Consiglio di Amministrazione.

Le quote versate dal partecipante che ha perso la qualifica non sono rimborsabili.

Nel caso di enti o persone giuridiche, l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento a qualsiasi titolo del pacchetto di controllo o sua variazione;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche extragiudiziali.

ART. 11

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente e il Vicepresidente;
- c) il Collegio dei partecipanti;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Revisore legale dei conti (organo eventuale).

ART. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile da 3 (tre) a 7 (sette) membri, incluso il Presidente. Si applica l'art. 2382 del Codice civile. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rieletti. All'interno del Consiglio di Amministrazione viene scelto il Presidente e un Vicepresidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dai Fondatori.

Laddove, durante il mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, si provvederà alla loro sostituzione, da parte del soggetto che ha nominato il consigliere vacante. I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio medesimo. I membri del Consiglio di amministrazione possono essere revocati secondo le medesime modalità previste per la nomina.

ART. 13

CONVOCAZIONE E DELIBERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente. Inoltre, la convocazione Service), da effettuarsi non meno di 5 (cinque) giorni prima della data di convocazione.

In caso di urgenza, sarà sufficiente il preavviso di un giorno.

È ammessa la possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e gli sia garantito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione dei diversi argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo presiede la riunione il consigliere più anziano per età.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, nonché operazioni concernenti la trasformazione, fusione, scissione della Fondazione o scioglimento della stessa è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, firmato dal Presidente e dal segretario della riunione, nominato di volta in volta dal Presidente.

ART. 14


POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Tale organo provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio in osservanza al disposto di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) approvare il programma ed il piano annuale delle attività della Fondazione;
- b) redigere e approvare il rendiconto consuntivo e preventivo;
- c) redigere e approvare il bilancio sociale, laddove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- d) nominare l'Organo di controllo;
- e) vigilare l'esecuzione delle deliberazioni e dei programmi della Fondazione;
- f) nominare il Presidente e il Vicepresidente della Fondazione, scegliendoli all'interno del Consiglio di amministrazione stesso;
- g) deliberare in merito all'esclusione dei partecipanti della Fondazione;
- h) deliberare l'accettazione di eredità, legati, donazioni, erogazioni liberali e contributi nonché l'acquisto o l'alienazione dei beni mobili e immobili.

Concetta Ghobara



Michele Angelo Sampa

Luciano Di Tommaso

Roberto S. Lanza

Paolo Balestrini

Mario G. Amisano

- i) deliberare in merito agli impegni di spesa da effettuarsi per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- j) modificare lo statuto;
- k) stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati;
- l) individuare le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, documentandone il carattere secondario e strumentale nella relazione di bilancio;
- m) approvare il Regolamento interno;
- n) proporre in merito alla trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
- o) proporre lo scioglimento della Fondazione;
- p) deliberare in merito alla stipula di mutui, nonché ogni altra operazione necessaria ed utile al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Consiglio di Amministrazione può, in tutto o in parte, delegare i suoi poteri al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più consiglieri delegati o altri soggetti attribuendogli i poteri per la gestione corrente o ordinaria amministrazione della Fondazione.

ART. 15

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi, agisce e reagisce dinanzi a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale nominando i propri legali.

Il Presidente ha il potere di firma, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei partecipanti e cura l'esecuzione delle delibere di tali organi. Il Presidente può adottare provvedimenti d'urgenza.

Il Presidente ha il potere di aprire conti correnti intestati alla Fondazione, di operare su detti conti e di nominare altre persone abilitate ad operare sui conti.

Nel caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente nell'esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente è abilitato all'apertura di conti correnti e ad operare sui medesimi.

ART. 16

COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

Il Collegio dei partecipanti è organo consultivo della Fondazione, composto da tutti i partecipanti, i quali vi partecipano personalmente o attraverso i loro rappresentanti legali o appositi delegati. Il Collegio dei partecipanti esprime il proprio parere quando richiesto dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, può sempre formulare proposte in ordine al piano delle attività o ad altre iniziative della Fondazione. Il Collegio dei partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. Il Collegio, in ogni caso, è convocato almeno una volta l'anno. Nell'ambito del Collegio dei partecipanti ciascun componente ha un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle delibere del Collegio dei partecipanti è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge, firmato dal Presidente e dal segretario della riunione, nominato di volta in volta dal Presidente.

ART. 17

ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Organo di controllo monocratico, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Il primo Organo di controllo è nominato dai Fondatori. Il componente l'Organo di controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei partecipanti e del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio in ordine al corretto svolgimento delle finalità istituzionali della Fondazione; attesta che il bilancio sia stato redatto secondo le relative linee guida e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, richiedendo a tal fine agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio di Amministrazione nomina altresì il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Qualora l'Organo di controllo non sia composto da un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

ART. 18

RETRIBUZIONI

Tutte le cariche sono gratuite, fatta eccezione per l'Organo di controllo e per il soggetto eventualmente incaricato della Revisione legale dei conti. Fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'ufficio per tutte le cariche sociali, è possibile riconoscere un compenso ai membri del Consiglio di Amministrazione che siano incaricati di svolgere specifiche attività, purché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 19

ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO, UTILI E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 giugno di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il preventivo finanziario dell'anno successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo del rendiconto annuale dell'anno precedente. Nel medesimo termine del 30 aprile dovrà essere approvato il bilancio, laddove predisposto.

ART. 20

SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO




Roberto Galante

Roberto Galante

Mario Galante

Melangelo Galante

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dal Consiglio di Amministrazione previo parere positivo del Registro unico nazionale del Terzo settore, o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione che delibera in merito alla devoluzione nomina uno o più liquidatori.

ART. 21

TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE

È ammessa la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione ai sensi dell'articolo 42bis del codice civile.

ART. 22

CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del codice civile, nonché a quelle previste dal D.lgs. n. 117/2017.

CERTIFICAZIONE DI COPIA PER IMMAGINE SU SUPPORTO
INFORMATICO DI ORIGINALE FORMATO IN ORIGINE SU
SUPPORTO ANALOGICO

(art.22, comma 2, D.Lgs 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, Dott.ssa Martina Manfredonia, Notaio in Roma ed iscritto al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale formato in origine su supporto analogico, firmato a norma di legge e conservato nei miei atti.

Roma, 03 maggio 2023

File firmato digitalmente dal Notaio Martina Manfredonia